



CITTA' DI RENDE

87036 (Provincia di Cosenza)

COMUNE DI RENDE

Provincia di Cosenza

Prot. 11846

del 11.03.2020

L'ADUNTO

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 30

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI i DPCM del 08-09 marzo u.s. afferenti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA l'ordinanza N. 3 del 08 Marzo 2020 del Presidente della Regione Calabria afferente: "Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, N. 833, in materia di igiene e sanità pubblica";

RAVVISATA l'urgenza e la necessità di dover intervenire in merito, al fine di prevenire il propagarsi dell'epidemia da COVID-19 nel territorio comunale, vietando qualsivoglia tipo di assembramento, ove non è possibile garantire il distanziamento sociale e le misure igienico sanitarie prescritti dai sopra citati provvedimenti;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare un provvedimento atto a sospendere temporaneamente anche le attività mercatali che si svolgono sul territorio della Città di Rende;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Testo Unico degli Enti Locali - D. Leg.vo 18.08.2000, N°267;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa, quanto segue:

A far data da domani 12 Marzo 2020 e fino a data da destinarsi, sono sospesi i mercati settimanali del giovedì e quello di "Campagna Amica" del sabato.


La presente ordinanza verrà affissa nei luoghi pubblici del Comune e le verrà data la necessaria diffusione.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del c.p. e, ove ne ricorrano le circostanze, dalle altre leggi vigenti in materia.

Avverso la presente ordinanza, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, è ammesso il ricorso al Prefetto di Cosenza, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (legge 6 dicembre 1971 N. 1034), ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971 N. 1199).

Dalla Residenza Municipale, li 11.03.2020



IL SINDACO
Avv. Marcello MANNA